

Direzione Relazioni Industriali

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive"

Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 150/2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre u.s. ed entrato in vigore il 24 settembre 2015, è uno degli ultimi 4 decreti attuativi della L. n. 183/2014 (c.d. *Jobs Act*).

Tra le importanti novità introdotte, si rilevano, per quanto di interesse, quelle relative al riassetto della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e alla definizione dei principi generali in materia di politiche attive per il lavoro.

Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (artt. 1 a 17)

La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata "ANPAL";
- b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
- c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
- d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- e) le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;
- f) i fondi interprofessionali per la formazione continua;
- g) i fondi bilaterali;
- h) l'ISFOL e Italia Lavoro S.p.A.;
- i) il sistema delle CCIAA, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado.

In particolare all'**ANPAL**, istituita a decorre dal 1° gennaio 2016, spetterà, oltre alle funzioni indicate nell'art. 9 del decreto, il coordinamento della Rete volta a promuovere i diritti al lavoro, alla formazione, all'elevazione professionale e all'accesso ai servizi di collocamento gratuito, mediante interventi e servizi diretti ad assicurare ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

Al Ministero del lavoro è riconosciuto il potere di indirizzo e vigilanza dell'ANPAL, il compito di fissare, assieme alle Regioni, le linee di indirizzo in materia di politiche attive e di definire i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, nonché di monitorare le politiche occupazionali.

Il dicastero dovrà, inoltre, stipulare convenzioni con le Regioni volte a regolare i relativi rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio, nel rispetto dei principi individuati dal decreto e delle competenze comunque assegnate alle Regioni, tra cui la definizione della strategia regionale per l'occupazione e l'accreditamento degli enti di formazione.

Servizi e politiche del lavoro

Al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il provvedimento prevede:

- l'istituzione di un **Albo nazionale dei soggetti accreditati** a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
- la realizzazione, da parte dell'ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL - del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, attinente ammortizzatori sociali, comunicazioni obbligatorie, servizi per il lavoro, formazione professionale;
- l'istituzione del portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- la definizione, da parte dell'ANPAL, del modello di scheda anagrafica e professionale del lavoratore, unitamente alle modalità di interconnessione tra i Centri per l'Impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
- la comunicazione di **assunzioni, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro**, per via telematica all'ANPAL, resa quindi disponibile ai centri per l'impiego, al Ministero del lavoro, all'Inps, all'Inail e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Fascicolo elettronico del lavoratore

Viene istituito il fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile liberamente per via telematica, che dovrà contenere tutte le informazioni relative:

- ai percorsi educativi e formativi;
- ai periodi lavorativi;
- alla fruizione di provvidenze pubbliche;
- ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

Albo nazionale degli enti accreditati per le attivita' di formazione professionale

L'Albo è gestito dall'ANPAL, che realizza un sistema informativo della formazione professionale, in cui saranno registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Politiche attive e prestazioni di sostegno al reddito (artt. 18 a 32)

I **Centri per l'Impiego** dovranno svolgere, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, una serie di attività fra cui l'orientamento, l'ausilio alla ricerca di un'occupazione, l'avviamento ad attività formative, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di esperienze lavorative (tirocinio compreso), la gestione di incentivi alla mobilità territoriale e di strumenti per la conciliazione di vita e lavoro.

I lavoratori *disoccupati* e quelli *a rischio di disoccupazione* (che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento, anche in pendenza di preavviso) dovranno, per essere considerati tali, *dichiarare telematicamente*, al portale nazionale delle politiche del lavoro, l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l'Impiego.

I suddetti lavoratori, ai quali verrà assegnata una classe di profilazione, aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, saranno chiamati a stipulare, presso il Centro per l'Impiego, il *Patto di servizio personalizzato*, che dovrà riportare, tra l'altro, la disponibilità del soggetto interessato a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare *congrue offerte di lavoro*, così come saranno definite dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 25 del decreto.

Tale Patto dovrà essere sottoscritto altresì dai *beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito*, anche in costanza di rapporto, quali i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa ad una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.

In tale ipotesi, al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

La domanda di ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) o DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), resa all'Inps, equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e sarà trasmessa all'ANPAL per l'inserimento nel Sistema informativo delle politiche attive.

La sottoscrizione del suddetto Patto di servizio sarà necessaria anche ai fini della concessione dell'ASDI (Assegno di disoccupazione).

Sono previste specifiche sanzioni (dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni) per i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipino alle iniziative finalizzate a conseguire l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Assegno di ricollocazione

I percettori della NASpI, disoccupati da oltre quattro mesi, potranno richiedere l'assegno individuale di ricollocazione, somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'Impiego o i soggetti privati accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L'assegno, rilasciato dal centro per l'impiego, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'irpef e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite dall'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro.

Riordino degli incentivi all'occupazione (Artt. 29 a 32)

Nell'ambito del riordino della normativa in materia, sulla base di specifici principi, è prevista l'istituzione, presso l'ANPAL, di un **Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali** e l'adozione di misure sperimentali volte a favorire l'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, l'apprendistato di alta formazione e ricerca e l'alternanza scuola lavoro.